

La presente è estratta dal fascicolo telematico

Pubblicato il 07/01/2021

N. 00227/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10621/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10621 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paolo Gaccione, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi e Giuseppe Castellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Nicola Malta, Massimo Barbagli, Francesco Pierotti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.M. n. 283 del 23/05/2019 nella parte in cui il Ministero dell'Interno,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;

- del D.M. n. 310 dell'11/06/2019 con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali ha approvato la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;

- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/10/2019:

- della nota prot. n. 16995 del 20/03/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e non anche all'interessato - di non aver iscritto quest'ultimo nel nuovo elenco di cui all'art. 6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d.lgs. 29/05/2017 n. 97, e quindi di non aver accolto la sua domanda d'iscrizione al ridetto elenco prot. n. 18174 del 20/11/2017, per mancanza dei requisiti 3 anni e 120 giorni, conosciuta dal ricorrente solo il 19/08/2019, allorchè l'Amministrazione l'ha depositata nel presente giudizio in uno con la memoria difensiva;

- dell'elenco (non pubblicato) di cui all'art.6, C. 1, del d.lgs. 08/03/2006 n. 139, come modificato dal d. lgs. 29/05/2017 n. 97, richiamato dalla nota prot. n. 16995 del 20/03/2019 suindicata, laddove l'Amministrazione resistente non vi ha inserito il nominativo dell'odierno ricorrente siccome ritenuto mancante dei requisiti 3 anni e 120 giorni;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\3\2020:

- della nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, depositata in giudizio il 20/12/2019 e quindi conosciuta in pari data, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in sede di riesame, ha confermato l'esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 con la motivazione che il ricorrente “possedeva alla data dell'08/07/2017 – data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 97/2017 – un'anzianità di servizio pari a 42 giorni, come attestato nella nota n. 19065 del 25/11/2019 del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, e, pertanto, in mancanza del requisito previsto, non è stato possibile iscriverlo nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche” e “Lo stesso, non avendo effettuato la scelta relativa all'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, è stato cancellato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del citato D.Lgs. n. 97/2017, con D.M. n. 3723 del 19/09/2019”;

- del D.M. n. 3723 del 19/09/2019, non notificato al ricorrente e quindi conosciuto solo il 20/12/2019 all'atto del suo deposito in giudizio in uno con la nota prot. n. 70950 del 03/12/2019, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha decretato la cancellazione, “a decorrere dal 08/07/2017, dei nominativi del personale volontario, già iscritti nell'elenco unico del Comando di Verona, che non hanno effettuato la scelta di transito nei nuovi elenchi di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 29/05/2017 n. 97, di cui all'allegato elenco che è parte integrante”;

- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come specificato nel verbale;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 21 aprile 2021, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale l'udienza pubblica del 21 aprile 2021, ore di rito
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.